



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo n. 30093 del 10.11.2025

Città Metropolitane
Liberi Consorzi Comunali
Comuni dell'Isola
Agenzia del Demanio – Sicilia
Direzione Dipartimenti regionali:
- Genio Civile
- Soprintendenze regionale BB.CC.AA.
Consorzi di Bonifica
Consorzio per le Autostrade Siciliane
ANAS – Coordinamento Territoriale Sicilia
Direzione Territoriale RFI Sicilia
Gestori Invasi
E-Distribuzione
Open Fiber
E, p.c.
On. Presidente della Regione
Prefetture dell'Isola
Ordini professionali regionali e nazionali
ingegneri, geologi

OGGETTO: Modulistica per la Comunicazione con asseverazione per attività di trasformazione del territorio consentite, irrilevanti o ininfluenti in aree PAI a Pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4) e/o Siti di Attenzione in conformità alla Direttiva applicativa di semplificazione di cui al DSG n. 1177 del 26.11.2024 – *“Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 maggio 2024, n. 9)”*.

Chiarimenti e indicazioni operative per la corretta conformità.

In riferimento alla Direttiva applicativa di semplificazione (Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 1177 del 26/11/2024, pubblicato sulla GURS n. 54 del 06/12/2024), si trasmette in allegato il modello unico di Comunicazione con Asseverazione da utilizzare, a far data dalla presente, per le attività in oggetto.

Si forniscono, al contempo, alcuni chiarimenti per garantire la conformità alla Direttiva.

Tenuto conto che l'applicazione della Direttiva – non richiedendo il rilascio di un formale parere di compatibilità nei casi ivi previsti – può consentire una più immediata realizzazione di taluni specifici interventi, si rende necessario contemperare lo spirito della semplificazione amministrativa con il rispetto delle norme in materia e la prevenzione di ulteriori incrementi di esposizione al rischio nelle aree perimetrate del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

A tal fine, l'allegato modello di Comunicazione e Asseverazione consente a questa Autorità di acquisire, con l'assunzione di responsabilità del professionista incaricato, tutti gli elementi che garantiscono la compatibilità dell'intervento alle Norme di Attuazione (N.d.A.) del PAI.

Inoltre, per una omogenea gestione della procedura semplificata conforme alla Direttiva in oggetto, si forniscono i chiarimenti di seguito specificati.

1. Soggetto proponente

In coerenza con l'art. 17.2 delle Norme di Attuazione del PAI, si chiarisce che la trasmissione della Comunicazione dovrà avvenire solo da parte di soggetti pubblici (Enti locali, Enti pubblici e società di pubblico servizio); nel caso di **soggetti privati** la Comunicazione è trasmessa per il tramite del Comune e da questi formalmente condivisa per gli aspetti di competenza sottoscrivendo l'apposita *“dichiarazione resa dal soggetto Responsabile dell'Ente locale”* prevista dal punto 4) del modello allegato.

2. In merito ai punti 2) e 3) della Direttiva – Aree a pericolosità **P0, P1 e P2**

Nessuna istanza/comunicazione deve essere trasmessa a questa Autorità di Bacino – né dal proponente né dagli enti locali – in relazione ai **punti 2) e 3)** della Direttiva ove sono stati semplicemente richiamati, per completezza, gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità bassa (**P0**), moderata (**P1**) e media (**P2**). Per tali aree le N.d.A. del PAI fissano già chiaramente, all'art. 17.4, la competenza esclusiva del rilascio del parere di compatibilità degli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione (comunemente gli Enti locali). Eventuali istanze di parere in aree a pericolosità P0, P1 e P2 che perverranno a questa Autorità saranno ritenute, pertanto, inammissibili.

Pertanto, la Comunicazione e l'asseverazione, specificate al **punto 7)** della Direttiva, sono previste **solo ed esclusivamente** per gli interventi che rientrano nelle tipologie di cui ai **punti 4) e 5)** della stessa Direttiva con le precisazioni di seguito riportate.

3. In merito al punto 4) della Direttiva - Interventi *“consentiti”*

Il **punto 4)** della Direttiva, che ha esemplificato il caso della manutenzione straordinaria, deve intendersi riferito a tutti gli interventi *“consentiti”* dalle N.d.A. del PAI (*art. 21.2 relativo all'assetto geomorfologico, art. 26.2 relativo all'assetto idraulico e art. 29.3 relativo all'idrodinamica e morfodinamica costiera*). Il modello di Comunicazione allegato **potrà** essere utilizzato nel caso si ritenga di formalizzare la specifica qualificazione dell'intervento tra quelli *“consentiti”* dalle norme.

4. In merito al punto 5) della Direttiva – Interventi “*irrilevanti o ininfluenti*”

Con il **punto 5)** della Direttiva si è inteso individuare la categoria di interventi che (pur rientrando nell’ambito di quelli consentiti previa verifica di compatibilità) risultano “*intrinsecamente compatibili*” con le N.d.A. del PAI in quanto “*ininfluenti o irrilevanti*” riguardo allo stato di pericolosità presente sull’areale d’insistenza e rispettosi delle condizioni “*generali*” previste per tutti i nuovi interventi nelle aree a pericolosità (art. 20.2 relativo all’assetto geomorfologico, art. 25.1 relativo all’assetto idraulico e art. 28.1 relativo all’idrodinamica e morfodinamica costiera). Per questa tipologia di interventi la Direttiva ha esemplificato la casistica della realizzazione cavidotti interrati ponendo l’attenzione su alcune condizioni tipiche di realizzazione di nuovi interventi atte ad escludere – per tipologie, caratteristiche e modalità realizzative – ogni interferenza con il dissesto idrogeologico.

Per come già affermato dalla stessa Direttiva, la casistica di cui al **punto 5)** deve intendersi estesa a tutti i casi in cui le attività di trasformazione del territorio sono irrilevanti ai fini dell’aggravamento delle condizioni di pericolosità presenti o ininfluenti ai fini della variazione del livello di rischio. Anche in questo caso, per omogeneità, **il punto 5)** deve intendersi esteso a nuovi interventi nell’ambito geomorfologico, idraulico e dell’idrodinamica e morfodinamica costiera. Il modello di Comunicazione allegato **dovrà** essere utilizzato, in alternativa alla richiesta del formale parere di compatibilità, nel caso si ritenga di potersi avvalere della procedura semplificata per la specifica qualificazione dell’intervento tra quelli “*irrilevanti e ininfluenti*”.

5. La Relazione tecnica illustrativa

Le tassative condizioni atte a stabilire l’appartenenza all’ambito degli interventi “*consentiti*” di cui al punto 4) e/o “*irrilevanti e ininfluenti*” di cui al punto 5) e dunque per l’applicabilità della Direttiva di semplificazione, devono essere oggetto di attenta ed esaustiva descrizione - in riferimento alla tipologia, caratteristiche e modalità di realizzazione dell’intervento - nella obbligatoria **Relazione tecnica illustrativa** che deve essere sempre allegata alla Comunicazione asseverata secondo le dichiarazioni rese nell’ambito del modello allegato.

6. Responsabilità del professionista incaricato e controlli

Tenuto conto che la Direttiva con l’assunzione di responsabilità civile e penale del professionista incaricato nei casi ivi previsti consente una più immediata attività di trasformazione del territorio, si ritiene di dover precisare che l’efficacia e la legittimità della comunicazione derivano dalla sussistenza e dalla veridicità dei presupposti e dei requisiti attestati in proprio dal professionista asseverante, nella consapevolezza della responsabilità che lo stesso assume ai sensi dell’art. 481 c.p. e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per come espressamente dichiarato nel modulo di Comunicazione con asseverazione.

Qualora, poi, dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali e alle dovute segnalazioni agli organi competenti, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse ex art. 75 del DPR n. 445/2000.

Il Segretario Generale
SANTORO